



Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 11 ottobre 2017, n. 8931

Oggetto: Autorizzazione all'installazione di videocamera in officina autorizzata alla revisione di veicoli - riscontro.

Si riscontrano le richieste di chiarimento formulate da alcuni Uffici del territorio in merito all'installazione di videocamere nelle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.

Con l'adozione del nuovo protocollo per la revisione, denominato "MCTC-NET2", le officine autorizzate alla revisione di veicoli devono installare specifiche apparecchiature di controllo al fine di comunicare i dati in tempo reale alla Motorizzazione Civile. La telecamera installata, collegata con la Motorizzazione, monitorando in tempo reale il corretto svolgimento del test sulle vetture potrebbe tuttavia riprendere occasionalmente anche il lavoratore addetto alla procedura.

L'introduzione del nuovo protocollo di comunicazione tra i computer delle officine di revisione ed il Centro di elaborazione dati della Motorizzazione è stata prevista al fine di prevenire fenomeni di abuso, abolire il registro cartaceo delle officine e stabilire una procedura basata sull'elaborazione di rapporti di prova con file non modificabili. In sostanza, col nuovo protocollo si è inteso "uniformare ed omogeneizzare le procedure relative alla revisione, definendo un linguaggio di comunicazione comune a tutte le attrezzature tecniche che vengono utilizzate per la revisione dei veicoli, consentendo peraltro l'intercambiabilità delle stesse" (cfr. MIT nota prot. R.U. 79298 dell'11 agosto/2009, che richiama la circolare prot. n. 6247/698/99 del 16 novembre 1999 avente ad oggetto "D.M. 23 ottobre 1996 n. 628 - Integrazione delle procedure di omologazione delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'Appendice X del Titolo III del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

Considerato che il protocollo costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico - normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili (direttiva 45/2014/UE), e che i centri di revisione autorizzati sono pertanto tenuti a dotarsi di tali dispositivi di controllo, si ritiene che l'apparecchiatura in questione esuli dagli obblighi previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970.